

**LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1964, N. 26<sup>1</sup>**

**Modificazioni della legge regionale 5 novembre 1960, n. 22  
contenente «Nuove norme sullo stato giuridico, trattamento  
economico e ordinamento delle carriere per il personale delle  
carriere direttiva e di concetto addetto ai Libri fondiari»<sup>2</sup>**

**Art. 1**

I ruoli organici delle carriere direttiva e di concetto del personale addetto ai Libri fondiari sono stabiliti dalle annesse Tabelle A e B.

**Art. 2<sup>3</sup>**

La nomina a conservatore aggiunto si consegue mediante pubblico concorso per titoli secondo le norme e le modalità di cui alla legge regionale 8 novembre 1950, n. 18 e successive modificazioni.

**Art. 3<sup>4</sup>**

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> In B.U. 28 agosto 1964, n. 36 – Numero Straordinario.

<sup>3</sup> Articolo sostituito, con effetto dal 1° luglio 1971, dall'art. 6, comma 1, della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

<sup>4</sup> Articolo abrogato, con effetto dal 1° luglio 1971, dall'art. 6, comma 1, della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

**Art. 4<sup>5</sup>**

La promozione a conservatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i conservatori aggiunti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

**Art. 5<sup>6</sup>**

La promozione a primo conservatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i conservatori che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

**Art. 6<sup>7</sup>**

La promozione a conservatore principale si consegue nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi conservatori che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

**Art. 7**

La promozione a conservatore capo si consegue nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al

---

<sup>5</sup> Articolo sostituito, con effetto dal 1° luglio 1971, dall'art. 6, comma 1, della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

<sup>6</sup> Articolo sostituito, con effetto dal 1° luglio 1971, dall'art. 6, comma 1, della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

<sup>7</sup> Articolo sostituito, con effetto dal 1° luglio 1971, dall'art. 6, comma 1, della l.r. 26 aprile 1972, n. 10.

quale sono ammessi i conservatori principali che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

**Art. 8**

Le disposizioni contenute nell'art. 207 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale del ruolo dei conservatori dei Libri fondiari ai fini dell'ammissione al concorso per l'esame speciale di cui all'art. 6 della presente legge, per la promozione a conservatore principale.

**Art. 9**

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per il personale addetto ai Libri fondiari valgono, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico in vigore per il restante personale regionale.

**Art. 10 (Norma transitoria)**

Nella prima applicazione della presente legge, oltre allo scrutinio previsto dal precedente art. 6, può essere effettuato altro scrutinio per la promozione a conservatore principale, prescindendo, per quanto concerne la decorrenza della promozione, dal termine previsto dall'articolo medesimo.

---

---

**Art. 11 (Norma transitoria)**

Il personale della carriera di concetto del Libro fondiario, in servizi alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato nel ruolo organico di cui all'annessa Tabella B con la qualifica corrispondente a quella ricoperta e con l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita.

Il computo dell'anzianità occorrente per l'inquadramento ai sensi del precedente comma, viene effettuato secondo le norme per l'avanzamento in carriera previste dalla presente legge. L'anzianità di servizio maturata dal personale di cui trattasi anteriormente al nuovo inquadramento, nella parte non richiesta per l'inquadramento medesimo, viene riconosciuta ai fini della successiva promozione.

**Art. 12**

Gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 20 e 21 e la Tabella A della legge regionale 5 novembre 1960, n. 22 sono abrogati.

**Art. 13**

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio 1964 in Lire 8 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

**Art. 14**

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

---

Tabelle A e B<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Tabelle omesse.